



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2012 (10.01.2013)
(OR. en)**

16323/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0153 (COD)**

**CODEC 2703
COMER 236
WTO 371
COWEB 188
USA 31
ACP 229
COEST 398
NIS 85
SPG 27
UD 290
STIS 11
DEVGEN 306
SAN 280
PE 526**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 19-22 novembre 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jörg LEICHTFRIED (S&D, AT), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione comprendente 63 emendamenti (emendamenti 1-63) alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure.

II. DISCUSSIONE

Il relatore Jörg LEICHTFRIED (S&D, AT) ha avviato la discussione e:

- ha indicato che la politica commerciale comune è un settore in cui il Parlamento europeo ha acquisito competenze in base al trattato di Lisbona attraverso la procedura legislativa ordinaria;
- ha dichiarato che il Consiglio non è disposto a negoziare, ha chiesto al Consiglio di cambiare opinione sui punti in questione e si è rammaricato che non fosse presente alcun rappresentante del Consiglio stesso e
- ha chiesto una limitazione del periodo durante il quale la Commissione può agire in base a competenze delegate (cinque anni), al fine di consentire al Parlamento europeo di esercitare un migliore controllo.

Il commissario Algirdas ŠEMETA:

- ha espresso la gratitudine della Commissione al relatore, al presidente della commissione per il commercio internazionale e ai parlamentari che hanno lavorato alla relazione;
- ha indicato che la Commissione può accettare la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, in particolare la modifica del periodo della delega, da illimitato a un periodo di cinque anni con rinnovo tacito;
- ha indicato che la Commissione non può accettare emendamenti che devino dall'intesa comune sugli atti delegati come, per esempio, gli emendamenti che impongono alla Commissione obblighi specifici nella preparazione degli delegati;
- ha indicato che la Commissione non può accettare emendamenti che prorogano il periodo per sollevare obiezioni a un atto delegato, a meno che non sia giustificato dalle particolarità della normativa in questione;
- ha dichiarato che la Commissione è fiduciosa che durante i triloghi avranno luogo discussioni costruttive per quanto riguarda gli emendamenti su cui vi è divergenza di opinioni e
- ha dichiarato che la Commissione è pronta a lavorare con il Parlamento per arrivare a una conclusione raggiungendo un accordo in sede di trilogio.

Intervenendo a nome del gruppo S&D, George Sabin CUTAŞ (S&D, RO) ha espresso apprezzamento per la proposta, si è congratulato con il relatore ed ha appoggiato il limite della durata della delega a un periodo di cinque anni.

Parlando a nome dell'EFD, Matteo Salvini (EFD, IT) si è detto preoccupato per la politica commerciale e, pur concordando sulla delega delle modalità tecniche alla Commissione, ha chiesto una politica industriale ed accordi commerciali che proteggano i prodotti dell'UE.

Intervenendo per conto della GEU/NGL-Fraktion, Helmut SCHOLZ (GEU/NGL, DE) ritiene che i futuri negoziati non saranno semplici in quanto i rappresentanti degli Stati membri non possono accettare le competenze del Parlamento a titolo della procedura di codecisione né lo status di colegislatore.

A nome del gruppo EPP, Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (EPP, DE) ha sottolineato di essere relatrice per "OMNIBUS I", ha chiesto al Parlamento di avvalersi dei suoi pieni poteri nell'ambito della presente proposta "OMNIBUS II", ritiene che i parlamentari debbano esercitare un controllo politico diretto e ha chiesto una soluzione di compromesso con il Consiglio, sottolineando nel contempo che "OMNIBUS I" e "OMNIBUS II" devono essere considerate un unico pacchetto.

Gianluca SUSTA (S&D, IT) è intervenuto a titolo personale e si è detto soddisfatto della relazione, ma non della posizione assunta dalla Commissione, in quanto si tratta di un tentativo di riportare le competenze del Parlamento al livello precedente al trattato di Lisbona e pertanto ha chiesto un limite temporale alla deroga di poteri alla Commissione affinché il Parlamento eserciti maggiori controlli.

Il Commissario Algirdas ŠEMETA ha preso di nuovo la parola e:

- ha ricordato che alcuni degli emendamenti che preoccupano la Commissione riguardano aspetti contemplati dall'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento;
- ha sottolineato che la Commissione è fermamente determinata ad attuare l'accordo quadro riveduto del 2010 tra la Commissione e il Parlamento e ritiene che tale accordo offra il contesto migliore per soddisfare le preoccupazioni del Parlamento, piuttosto che questa singola normativa.

Il relatore Jörg LEICHTFRIED (S&D, AT) ha chiuso la discussione e:

- ha dichiarato che la politica commerciale ha dimostrato che la forza dell'UE è superiore a quella dei singoli Stati membri;
- si è nuovamente rammaricato che non fosse presente alcun rappresentante del Consiglio e
- rivolgendosi alla Commissione europea, ha sottolineato che il legislatore è il Parlamento europeo.

III. VOTAZIONE

Il 22 novembre 2012 il Parlamento ha adottato 63 emendamenti (emendamenti 1-63) alla proposta della Commissione che figura, così modificata, nell'allegato della presente nota.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono allegati alla presente nota. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono evidenziate in *grassetto e in corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure in materia di politica commerciale comune *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0349),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0162/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0096/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate per l'adozione di determinate misure

Emendamento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di competenze delegate **e di esecuzione** per l'adozione di determinate misure

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***È altresì opportuno, in alcuni casi, applicare determinate procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.***

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 8

Testo della Commissione

regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007,

Emendamento

soppresso

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 – trattino 10

Testo della Commissione

– regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato.

Emendamento

I regolamenti elencati nell'allegato sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 del trattato *o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Allegato – sezione 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CEE) n. 3030/93 Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*-1. È inserito il considerando seguente:
"(15 bis) Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, la concessione di possibilità supplementari di importazione, l'introduzione o l'adeguamento di limiti quantitativi, nonché l'introduzione di misure di*

salvaguardia e di un sistema di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Nell'intero regolamento (CEE) n. 3030/93, i riferimenti all'"articolo 17" sono sostituiti da riferimenti all'"articolo 17, paragrafo 2".

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CEE) n. 3030/93
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

*"(15 ter) L'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di numerose misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. **

** GU L55 del 28.2.2011, pag. 13."*

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. La Commissione, conformemente alla procedura di consultazione stabilita all'articolo 17, paragrafo 1 bis, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento secondo le seguenti modalità:"

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente

regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione *a tempo indeterminato*.

regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è attribuita alla Commissione *per un periodo di cinque anni a decorrere da ...* *. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 16 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8 ter (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8 quater (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 quater. All'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza

esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 17 bis

Testo della Commissione

Emendamento

8 quinquies. L'articolo 17 bis è soppresso.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CEE) n. 3030/93

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 19 bis

Report

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.

2. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento 17

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. È inserito il considerando seguente:
"(22 bis) Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati, le modifiche alle norme in materia di importazioni e l'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. È aggiunto il considerando seguente:

"(22 ter) L'attuazione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di varie misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*;

*** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."**

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. È inserito il considerando seguente:

"(22 quater) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive."

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 517/94
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *All'articolo 5, il paragrafo 1 è
soppresso.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *All'articolo 7, paragrafo 1, la parte
introduttiva è sostituita dalla seguente:*

*"1. Qualora ritenga che esistano elementi
di prova sufficienti per giustificare
l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni
d'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1, la Commissione:"*

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *All'articolo 7, paragrafo 2, il primo
comma è sostituito dal seguente:*

*"2. Oltre ai dati forniti a norma
dell'articolo 6, la Commissione raccoglie
tutte le informazioni che ritiene
necessarie e, ove opportuno, procede alla
verifica di tali informazioni presso
importatori, commercianti, agenti,
produttori e associazioni e organizzazioni
commerciali."*

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. *Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di chiusura dell'inchiesta riportandone le principali conclusioni."*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. *All'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) *decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. *All'articolo 11, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) *decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. All'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis;"

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. All'articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis."

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. All'articolo 15, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui

all'articolo 12, paragrafo 2:"

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a) All'articolo 25, è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione."

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 6 – lettera a

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(a) Nella prima frase del paragrafo 3 la dicitura "articolo 13" è sostituita da "articolo 12, paragrafo 3, articolo 13 e

a) All'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

articolo 16";

"3. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferita alla Commissione per un periodo di **5 anni a decorrere da ...***. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

*** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 7

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 25 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3,

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3,

nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 2 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 517/94

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

- 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.**
- 2. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.**
- 3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.**
- 4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."**

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Considerando 11 bis (nuovo)

-1. È inserito il considerando seguente:

"(11 bis) Al fine di aggiungere prodotti all'elenco di prodotti inclusi nel presente regolamento, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 953/2003

Considerando 12

-1 bis. Il considerando 12 è soppresso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni a decorrere da* * *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 3 – punto 2

Regolamento (CE) n. 953/2003

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione riferisce ***periodicamente*** al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3.

Emendamento

"2. La Commissione riferisce ***semestralmente*** al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3."

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento."

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – punto 4
Regolamento (CE) n. 953/2003
Articolo 11 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 673/2005
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il considerando 7 è sostituito dal seguente:

"(7) Al fine di procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II alle condizioni fissate dal presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – punto 2
Regolamento (CE) n. 673/2005
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato*.

Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di *cinque anni a decorrere da**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 2

Regolamento (CE) n. 673/2005

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 4 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 673/2005

Articolo 7

3 bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC."

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Considerando 10 bis (nuovo)

-1. È inserito il considerando seguente:

"(10 bis) Al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle

migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Articolo 31 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato***.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferita alla Commissione per un periodo di ***cinque anni a decorrere da ...*** *. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 5 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2007

Articolo 31 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla

Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:

"(16 bis) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche all'allegato I, al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994."

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. All'articolo 2, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 bis che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:"

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 1 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'**articolo**

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente

[inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo], per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.

all'**articolo 24 bis** per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 23

Testo della Commissione

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'**articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo],** per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'**articolo 24 bis** per quanto riguarda le modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 6 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1528/2007

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento."*

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Allegato – sezione 7 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 55/2008
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:

"(12 bis) Al fine di consentire l'adeguamento del presente regolamento, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 7 – punto 2
Regolamento (CE) n. 55/2008
Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di *tempo indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di *cinque anni a decorrere da**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 2

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 8 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *due mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di *quattro mesi* su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 7 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 55/2008

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. È inserito l' articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Relazione

1. La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento.

2. La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.

3. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

4. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Allegato – sezione 8**

Testo della Commissione

Emendamento

La sezione 8 è soppressa

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Allegato – sezione 9 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1340/2008
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-1. È inserito il considerando seguente:

"(9 bis) Al fine di consentire la gestione efficace di talune restrizioni, è opportuno che il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche

all'allegato V. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo."

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1340/2008

Articolo 16 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di ***tempo indeterminato***.

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di ***cinque anni a decorrere da*** * ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Allegato 1 – sezione 9 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1340/2008

Articolo 16 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di **due mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di **quattro mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Allegato – sezione 10

Testo della Commissione

Emendamento

La sezione 10 è soppressa